

Risposta n. 66/2026

OGGETTO: Trattamento convenzionale del corrispettivo ricevuto a fronte di prestazioni artistiche nel territorio dello Stato

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante (nel prosieguo, anche l'"Artista") dichiara di essere fiscalmente residente nello Stato A e di svolgere l'attività di cantante lirico.

L'Artista ha stipulato un contratto con un teatro con sede in Italia (di seguito, il "Teatro"), avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione artistica in qualità di cantante lirico per uno spettacolo teatrale, per un totale di quattro rappresentazioni nel corso dell'anno X.

L'Istante informa di aver fornito al Teatro il numero di partita IVA della sua ditta individuale e di aver percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 30 per cento.

Con l'istanza specificata in oggetto, dunque, l'Istante interroga la scrivente al fine di ottenere un parere circa il corretto trattamento fiscale da riconoscere ai compensi percepiti a fronte delle prestazioni artistiche rese in Italia.

In particolare, l'Istante chiede anche alla luce della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata tra il Governo della Repubblica Italiana e lo Stato A (di seguito, la "Convenzione" o il "Trattato") di

- confermare la correttezza dell'interpretazione delle norme fiscali applicabili al caso di specie resa in istanza ("primo quesito"),
- fornire indicazioni circa le modalità di richiesta di rimborso delle imposte assolte in Italia ("secondo quesito"),
- fornire indicazioni utili a ottenere l'esenzione da imposta dei compensi in Italia per le prestazioni future ("terzo quesito").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione al primo quesito, l'Istante ritiene che, in ossequio alle norme dell'ordinamento dello Stato A e al disposto dell'articolo 17 della Convenzione, i compensi corrisposti all'Artista dal Teatro a fronte delle prestazioni artistiche, in qualità di cantante lirico, rese in Italia, siano da assoggettare a tassazione esclusivamente nello Stato A, Paese in cui l'Artista è fiscalmente residente.

Conseguentemente, ritiene di poter recuperare le imposte erroneamente trattenute dal Teatro all'atto del pagamento del compenso, presentando istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria italiana.

In relazione al secondo quesito e al terzo quesito, l'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si osserva che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle circostanze rappresentati in istanza, assunti acriticamente, e prescinde dalla verifica circa l'effettiva residenza fiscale dell'Artista.

Come chiarito, infatti, nella Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (al paragrafo 1.1.), la determinazione della residenza delle persone fisiche è esclusa dall'area dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto dei diritti del Contribuente"), stante *"la rilevanza che assumono ai fini della determinazione della residenza elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza (possibili solo in sede di accertamento)"*.

Pertanto, il parere che segue viene reso nel presupposto, assunto acriticamente, di un'effettiva residenza fiscale nello Stato A dell'Istante.

Con il primo quesito l'Istante intende ottenere conferma circa l'irrilevanza territoriale in Italia - e il conseguente non assoggettamento a imposizione ai fini delle imposte sui redditi - del compenso percepito a fronte della prestazione artistica effettuata nel territorio dello Stato.

Sul piano interno, viene in rilievo l'articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), secondo cui *"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato*

per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".

Al riguardo, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia *"i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato"*. Inoltre, il successivo comma 2 del medesimo articolo 23, prevede che si considerano prodotti in Italia *"se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato... d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato"*.

Il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è, dunque, costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.

Nel caso in esame, posto che - sulla base di quanto riportato in istanza - si tratta di una prestazione di lavoro autonomo resa nel territorio dello Stato, il relativo compenso assume piena rilevanza territoriale nel nostro Paese.

In particolare, i sostituti d'imposta italiani che corrispondono detti redditi devono applicare una ritenuta a titolo d'imposta dell'IRPEF nella misura del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna, è necessario coordinare le disposizioni sopra richiamate con quelle internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Ciò in ossequio al principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, riconosciuto e sancito in ambito tributario dall'articolo

169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.

Al riguardo, l'articolo 17 della Convenzione stabilisce che *"i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato"*.

Peraltro, il successivo paragrafo 2 dispone che *"Quando il reddito proveniente da prestazioni professionali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15"*.

La disposizione convenzionale, quindi, attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato di residenza e allo Stato dove è svolta la prestazione artistica. Peraltro, la potestà impositiva concorrente è riconosciuta dalla normativa pattizia anche nel caso in cui il compenso non sia percepito direttamente dall'artista, ma per il tramite di altro soggetto.

Alla luce di quanto sopra, non si condivide l'interpretazione resa dall'Istante in quanto sussiste la potestà impositiva italiana in relazione ai redditi percepiti a fronte della prestazione artistica.

In relazione al secondo quesito - riguardante la possibilità di ottenere il rimborso delle imposte assolate in Italia sul compenso percepito a fronte della prestazione artistica - e al terzo quesito - che attiene la possibilità di esentare eventuali compensi futuri dalla

tassazione in Italia e che si ritiene sussumibile nel secondo quesito - si osserva quanto segue.

Le disposizioni convenzionali attribuiscono allo Stato di residenza la facoltà di intervenire al fine di risolvere l'eventuale doppia imposizione derivante dal riconoscimento della potestà impositiva concorrente.

In riferimento al caso di specie, pertanto, viene in rilievo l'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione, ai sensi della quale *"se un residente [dello Stato A] riceve redditi che in conformità delle disposizioni del presente Accordo sono imponibili in Italia, [lo Stato A] può, fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi b) e c) del presente paragrafo, esentare da imposta detti redditi"*.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il compenso derivante dalla prestazione artistica svolta dall'Istante in Italia può essere tassato dal nostro Stato, mentre spetta allo Stato A risolvere l'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare.

Dal momento che la Convenzione preserva la potestà impositiva dello Stato italiano, l'Istante non può richiedere il rimborso delle ritenute già applicate, né, in relazione alle eventuali future prestazioni artistiche che dovesse svolgere nel nostro Stato, potrà chiedere la disapplicazione *ex ante* di dette ritenute.

**Per la Direttrice Centrale
Atto di delega RU 292195 dell'11 luglio 2025**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**